



## CITTÀ DI LEGNAGO

Corpo di Polizia Locale

Ufficio Comando

Via Matteotti, 2/4 – 37045 Legnago (Verona)

Tel. 0442/20224 int. 17\* Fax 0442/20533

e-mail: [carlo.lodola@comune.legnago.vr.it](mailto:carlo.lodola@comune.legnago.vr.it) web: [www.comune.legnago.vr.it](http://www.comune.legnago.vr.it)

Protocollo Nr. 40696 Data 22 DIC. 2010

Uscita

Interno

### REGISTRO ORDINANZE

Nr. 470

Oggetto: "1^ Zona a Traffico Limitato".  
Modifica categorie e orari di accesso.

### IL COMANDANTE

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 260 in data 19 luglio 2000, esecutiva, con la quale, in applicazione dell'art. 7, commi 8 e 9, del «Nuovo Codice della Strada» emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, fra l'altro veniva delimitata l'area pedonale urbana denominata: "ZONA A";

**Rilevato** che la predetta Delibera di G.C. individua 2 zone "A" e "B", di cui la zona "A" con nr. due fasce orarie di tre ore ciascuna, un antimeridiana e l'altra pomeridiana per il transito di mezzi di carico e scarico, mentre a beneficio dei residenti individua il libero accesso ai posti auto interni alla proprietà privata e la sosta in qualsiasi momento per un tempo massimo di 15 minuti per operazioni di carico e scarico;

**Visto** il parere favorevole dell'Assessorato alle Attività Economiche dopo sondaggio tra i negozianti;

**Vista** le precedenti Ordinanze, n. 43 del 9 febbraio 2007 e n. 215 del 22 agosto 2007;

**Visti** gli artt. 5, comma 3, e 7, comma 1, lettera g), del vigente codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

**Visto** il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario regolamentare la circolazione stradale così come prima esposto;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

**Vista** la direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per oggetto: «Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione»;

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

**Visto** lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

## ORDINA

a) Al responsabile del servizio «segnaletica stradale», dell'Ufficio Tecnico comunale di apporre, in corrispondenza di tutti gli accessi e più precisamente nei seguenti punti i seguenti segnali stradali:

NR	DENOMINAZIONE DELLE STRADE	LIMITI IMPOSTI	Esatta ubicazione dei segnali di inizio e fine dei limiti	Segnali di cui al Codice della Strada	
				Figure	Descrizione
1	Via Roma	Zona Traffico Limitato dalle ore 00.00 – 24.00;	<b>Inizio:</b> All'intersezione tra Via Minghetti e P. Garibaldi	Fig. II 322/a	INIZIO ZONA TRAFFICO LIMITATO
	Via Avrese	<b>ECCEP TO PERMANENTE:</b> a) veicoli al servizio di persone diversamente abili; b) veicoli in servizio di soccorso o polizia; c) velocipedi; d) veicoli a braccia; e) veicoli a trazione animale; f) veicoli per bambini; g) veicoli in servizio di piazza (ncc o taxi); h) veicoli aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 6 km/h;	All'intersezione tra Via Mattecotti e Via Avrese; All'intersezione tra Via Marsala e Via Roma; All'intersezione tra Via Rosselli (1) e Via Fiume; All'intersezione tra Via Fiume(1) e Via Rosselli; All'entrata antistante la chiesa: 1 sul lato destro; 1 sul lato sinistro;		
1	Via Duomo	i) veicoli destinati ad essere condotti da pedoni;	<b>Fine:</b> sul retro dei segnali di inizio Z.T.L.	Fig. II 322/b	FINE ZONA TRAFFICO LIMITATO
	Via Fiume (tratto)	j) veicoli destinati ad essere usati da minorati fisici; k) biciclette a pedalata assistita			
1	Via Rosselli (tratto)	l) veicoli per riparazioni alle condutture dell'acquedotto, del gas/metano, delle linee elettriche o telefoniche, ecc;			
	Piazza della Libertà (tratto)	m) veicoli di commercianti su area pubblica nei giorni di mercati/mercatini/fiere; n) veicoli per cerimonie religiose funebri e nuziali (limitatamente al piazzale antistante il duomo)			
1	Piazza Garibaldi (tratto)	<b>ECCEP TO TEMPORANEO:</b> a) veicoli trasporto merci per carico e scarico nella Z.T.L. 1) dalle ore 09,30 alle ore 12.30; 2) dalle ore 15.00 alle ore 17.30; b) veicoli dei frontisti o degli accompagnatori solo per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario o per uscire/accedere al garage, fermata massimo 15 minuti;			
	2	Su pannelli integrativi o compositi dovrà essere riportata la scritta "ECCEP TO" unitamente a: Fig. II 279 – Fig. II 124 – Fig. II 130 – nonché le altre esenzioni e gli con gli orari consentiti per carico e scarico merci.			

3	L'apposizione della segnaletica che il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale riterrà di adottare a complemento ( di Localizzazione – di Servizi – Uso di Corsie – Utilità – Identificazione – Direzionale – Preselezione – di Preavviso – Indicazione – Pannelli integrativi – orizzontale - ecc. )
4	I veicoli al servizio di attività per riparazione/manutenzione non di pubblico interesse, per accedere o sostare, fuori dagli orari consentiti, dovranno munirsi di apposito permesso da rilasciarsi dal Comando Polizia Locale di Legnago

- b) di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul siti web del Comune di Legnago;
- c) Il personale dell'ufficio di polizia municipale, dell'ufficio tecnico e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

*in alternativa*

entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal codice della strada.

Dalla residenza comunale, 22 DIC. 2010

Il Comandante Vicario  
Carlo Lodola